

## BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2012  
**830ª Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi della Vice Presidente

CARLONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra, per l'economia e le finanze Polillo, per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini, per la giustizia Malinconico e per le infrastrutture e per i trasporti Improta.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Con riferimento agli emendamenti accantonati, il senatore GRILLO (PdL) sottoscrive l'emendamento 2.344 e la senatrice PINOTTI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.51.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all'illustrazione dei nuovi emendamenti presentati dai relatori nella seduta del 15 dicembre e dei relativi subemendamenti. Preannuncia peraltro una possibile riformulazione dell'emendamento riguardante il patto di stabilità solo con riferimento agli importi.

Comunica infine che è stato riformulato il subemendamento 2.0.1000/11 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/11 testo 2 è approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario POLILLO presenta a nome del Governo un ulteriore subemendamento, il 2.0.1000/1000, che reca alcune correzioni all'emendamento dei relatori.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) fa notare che l'eliminazione delle clausole di salvaguardia a suo tempo introdotte per volontà della Commissione bilancio rendono l'emendamento meno garantista.

In esito a separate e distinte votazioni, la Commissione approva il subemendamento 2.0.1000/1000, nonché il relativo emendamento 2.0.1000 come modificato.

Si procede quindi all'illustrazione dell'emendamento 1.7000 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore [LEGNINI](#) (PD) dà conto dell'1.7000, chiarendone anzitutto la finalità di proroga dei termini per operare il riordino delle province. Specifica poi che è prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per il trasferimento delle funzioni e che gli attuali organi restano in carica fino alla scadenza del mandato. Quanto agli organi in scadenza o per i quali dovesse verificarsi uno scioglimento nel periodo tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, chiarisce che verrà nominato un commissario straordinario. Segnala in particolare che, per evitare incertezze derivanti da sfasature temporali, è stato esplicitato che il Presidente, la Giunta e il Consiglio provinciale restano in carica fino alla naturale scadenza, nonostante detta previsione potesse essere ritenuta implicita. In ultima analisi, fa notare la sospensione delle disposizioni sulle città metropolitane.

Il senatore [TOFANI](#) (Pdl) dà conto dell'1.7000/1, richiamando brevemente i problemi emersi in occasione del riordino delle province e del decreto-legge n. 188. Afferma in proposito che le proroghe disposte dall'emendamento dei relatori rischiano di non risolvere le problematiche che hanno indotto la Commissione affari costituzionali del Senato a non proseguire nell'esame del summenzionato decreto-legge n. 188. Ritiene perciò preferibile demandare interamente la questione ai futuri eletti che potranno dibattere della riorganizzazione territoriale, nel rispetto dei principi costituzionali, consultando anche i soggetti coinvolti. Dichiarò infine di sottoscrivere il subemendamento 1.7000/2.

Il senatore [BEVILACQUA](#) (Pdl) sottoscrive il subemendamento 1.7000/1.

Il senatore [VITALI](#) (PD) illustra anzitutto l'1.7000/3 ricordando le proposte emendative presentate, unitamente al senatore Pastore, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 95 del 2012, con particolare riferimento all'integrazione delle norme sulla Carta delle autonomie locali.

Fa presente peraltro che l'articolo 18 del suddetto decreto-legge n. 95 concernente l'istituzione delle città metropolitane è stato il frutto della positiva convergenza di opinioni diverse e ha consentito di avviare un rilevante processo di trasformazione istituzionale. Sottolinea infatti che i territori stanno lavorando per giungere all'elaborazione di uno statuto nell'ottobre 2013 e all'elezioni dei nuovi organi nel 2014. Non concorda pertanto con la sospensione delle disposizioni sulle città metropolitane, prevista dall'emendamento dei relatori, tenuto conto che ciò creerebbe una totale incertezza a livello locale e arresterebbe un processo in fase avanzata.

Illustra poi l'1.7000/7, che chiarisce le funzioni delle città metropolitane. Tiene peraltro a precisare che l'istituzione delle città metropolitane non è affatto correlata al riordino delle province, tenuto conto che la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 188 non incide sui cambiamenti *in itinere*, ma fa sì che le città metropolitane coincidano con le attuali province. Invita poi a tener conto che la sospensione di tale positiva iniziativa di trasformazione istituzionale veicolerebbe un segnale politico negativo nei territori. Rivolge conclusivamente un appello ai relatori e alla Commissione affinché si svolga un approfondimento sui temi descritti.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) prende brevemente la parola per rilevare una contraddizione tra l'istituzione delle città metropolitane, tuttora in corso, e il blocco del riordino delle province, dichiarando di concordare con la proposta dei relatori.

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) da conto dell'1.7000/5, affermando che la riorganizzazione delle province subirà un ulteriore slittamento a causa della conflittualità emersa nei territori sulla scelta del capoluogo di provincia. Rammenta infatti che l'unico criterio per la scelta del capoluogo di provincia era riferito al numero di abitanti. Il subemendamento propone invece di inserire un ulteriore parametro basato sulla deliberazione, a maggioranza, dei comuni delle province oggetto di riordino.

Il senatore [TOFANI](#) (*PdL*) interviene incidentalmente sull'1.7000/5 per segnalare l'opportunità di inserire un richiamo ad una maggioranza qualificata, legata anche al numero di abitanti. Laddove il subemendamento fosse modificato nel senso indicato, preannuncia la volontà di sottoscriverlo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*PdL*) illustra l'1.7000/6, precisando che le città metropolitane incidono sui territori che dovrebbero essere interessati dalla riorganizzazione. Nel pronunciarsi in favore della proposta dei relatori, segnala alcune correzioni di carattere tecnico.

La senatrice [GERMONTANI](#) (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) da conto dell'1.7000/8 che istituisce l'ordine degli ingegneri e degli architetti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale. Nel segnalare che gli ordini professionali sono enti pubblici associativi dotati di autonomia finanziaria, in quanto sovvenzionati dai rispettivi associati, ritiene che la finalità di riduzione della spesa prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012 non possa estendersi a tali soggetti. Precisa infatti che un riaccorpamento delle province comporterebbe una dispendiosa ridefinizione dell'ambito spaziale degli ordini professionali. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il subemendamento si propone dunque di influire sulla perimetrazione territoriale dell'albo professionale e conseguentemente su quella degli ordini.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 1.8000 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il relatore [TANCREDI](#) (*PdL*) fa presente che l'1.8000 corregge le disposizioni sul patto di stabilità e sui tagli ai trasferimenti degli enti locali. In particolare si consente uno sfondamento del patto per le province, pari a 150 milioni di euro, e per i comuni, pari a 450 milioni di euro. Segnala poi che la copertura della proposta grava su uno specifico fondo dell'Agenzia delle entrate già utilizzato per la copertura dell'emendamento inerente la ricapitalizzazione della Banca europea degli investimenti. Infine, dà conto brevemente delle misure in favore delle Regioni virtuose.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*), intervenendo per l'illustrazione dell'1.8000/1, manifesta forte preoccupazione per la copertura prevista nell'emendamento dei relatori, la quale era stata più volte giudicata non utilizzabile in quanto incide su un fondo impiegato per i rimborsi fiscali in favore dei cittadini. Nel rilevare criticamente l'importo notevole delle risorse prelevate, ritiene che, seppure la modalità di copertura fosse ammissibile, sarebbe gravemente pregiudicata la disponibilità complessiva del fondo. Oltre a ciò, afferma che dette risorse potevano essere utilizzate per sostenere le imprese che soffrono di crisi di liquidità rimborsando loro l'IVA.

Illustra poi l'1.8000/9 e l'1.8000/10, precisando in particolare che la tabella relativa alle Regioni a statuto ordinario è stata riformulata considerando la popolazione di ciascuna Regione, al fine di bilanciare i contributi, eccessivamente sperequati a danno delle Regioni settentrionali.

Il senatore [ANDRIA](#) (*PD*) illustra l'1.8000/3, invocando un riequilibrio dei tagli tra comuni e province, tenuto conto che ci sono esigenze insopprimibili legate a determinate funzioni trasferite dalle Regioni alle province.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) illustra l'1.8000/7, segnalando che i tagli lineari hanno penalizzato percentualmente quelle Regioni virtuose che hanno esercitato le funzioni delegate dalle Regioni.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) da conto dell'1.8000/13 e dell'1.8000/14, con i quali si richiede un'attenzione particolare per le province dal territorio interamente montano. Presenta poi un testo corretto dell'1.8000/20, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale si pone rimedio ad un refuso.

Il senatore [STRADIOTTO](#) (PD), illustrando l'1.8000/18, ricorda che la Commissione aveva convenuto di esaminare congiuntamente le questioni inerenti il patto di stabilità e il taglio agli enti locali. Tenuto conto dell'insieme delle proposte presentate, incluse quelle sull'IMU e la TARES, fa presente che è stato sostituito il Fondo di equilibrio con il Fondo di solidarietà al quale affluisce una parte del gettito dell'IMU. Reputando preferibile che le risorse dell'IMU siano direttamente attribuite ai Comuni, segnala che, allo stato attuale, molte amministrazioni locali potrebbero aver bisogno di un riequilibrio, di fatto impossibile considerate le dotazioni del suddetto Fondo di solidarietà. Si interroga pertanto sulle modalità in virtù delle quali garantire che una percentuale del gettito resti ai comuni.

Quanto al mancato rispetto del patto di stabilità, ritiene essenziale una rimodulazione tale per cui se lo sfioramento del patto deriva da condizioni esterne non imputabili al comune non dovrebbero essere applicate le sanzioni.

Sono quindi dati per illustrati i restanti subemendamenti all'emendamento 1.8000.

Con riferimento all'emendamento 2.0.4000 recante numerose proroghe di termini, il relatore [LEGNINI](#) (PD) evidenzia la necessità di acquisire dal Governo una dettagliata relazione tecnica che possa consentire alla Commissione un rapido esame dell'emendamento stesso.

Il presidente [AZZOLLINI](#) condivide l'esigenza posta dal Relatore e in tal senso rivolge apposito invito al Governo, che prontamente lo accoglie. Richiama quindi l'attenzione della Commissione e del Governo sul comma 47-*septies* dell'articolo 1 alla luce dell'emendamento 1.201/1, già approvato dalla Commissione, osservando che laddove si stabilisce che: "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello...", non si specifica che trattasi dei diplomi "conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore". Detta integrazione potrebbe opportunamente essere introdotta, dopo le parole "previgente ordinamento", dallo stesso Governo in sede di presentazione di un eventuale maxiemendamento in Assemblea.

Sulla proposta del Presidente, la Commissione conviene.

Il PRESIDENTE segnala inoltre, con riferimento all'emendamento 2.3000/3 (testo 2), già approvato dalla Commissione, una discrasia rispetto ad un altro subemendamento già approvato, vale a dire il 2.3000/10 (testo 2), laddove fanno alternativamente riferimento "ad enti pubblici non economici" e "agli enti pubblici economici".

Il senatore [MORANDO](#) (PD) concorda sulla esigenza di fare chiarezza.

Interviene quindi la senatrice [DELLA MONICA](#) (PD), prima firmataria dell'emendamento 2.3000/3 (testo 2), per confermare che intendimento dei firmatari era quello di recepire l'indicazione relativa agli enti pubblici economici, proposta dalla senatrice Bonfrisco, e quindi concorda sulla modifica conseguente, cioè l'espunzione della parola "non" in sede di coordinamento.

Posta ai voti, è approvata la proposta di coordinamento avente per oggetto la soppressione della parola "non" al comma 2, lettera *i*), capoverso "Art. 113-*bis*", dopo le parole: "nonché ad enti pubblici".

Si passa all'espressione dei pareri sull'emendamento 1.7000 e sui relativi subemendamenti.

Il relatore [TANCREDI](#) (*PdL*) esprime parere contrario a tutti i subemendamenti, ad eccezione dell'1.7000/6, sul quale è favorevole.

Il relatore [LEGNINI](#) (*PD*) rileva, con riguardo al subemendamento 1.7000/3, di non essere in grado di valutare nell'immediato gli effetti della misura proposta nei confronti delle città metropolitane.

Il senatore [VITALI](#) (*PD*) esprime forti perplessità sulla valutazione dei Relatori in merito al subemendamento 1.7000/3.

Il relatore [TANCREDI](#) (*PdL*) rammenta che è stato comunque acquisito in proposito il parere della Commissione affari costituzionali del Senato.

Il Sottosegretario di Stato POLILLO esprime a nome del Governo parere favorevole ai subemendamenti 1.7000/3 e 1.7000/6, nonché all'emendamento 1.7000, mentre si rimette alla Commissione sull'1.7000/7. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [TOFANI](#) (*PdL*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.7000/1, richiamandosi al lungo dibattito che ha impegnato il Parlamento sul tema dell'accorpamento delle Province senza che si pervenisse ad una soluzione soddisfacente, per concludere in favore dell'opportunità di rimettere tale decisione agli elettori, che sono i diretti interessati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.7000/1 e 1.7000/2.

Il relatore [LEGNINI](#) (*PD*), nonostante le perplessità che, in qualità di senatore del Partito democratico nutre al riguardo, ritiene tuttavia, come correlatore, di doversi conformare al parere espresso dal relatore Tancredi in ordine al subemendamento 1.7000/3.

Il Sottosegretario POLILLO, in considerazione della delicatezza della questione da un punto di vista politico, muta il parere precedentemente espresso e si rimette alla Commissione sul predetto subemendamento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.7000/3.

Con successive e distinte votazioni, sono approvati il subemendamento 1.7000/6 e l'emendamento 1.7000 nel testo emendato, risultando respinti i restanti subemendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [ZANETTA](#) (*PdL*) chiede di aggiungere la propria firma al subemendamento 1.8000/7 della senatrice Pinotti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dei lavori alla seduta pomeridiana, per dar modo ai relatori di pronunciarsi sui restanti emendamenti, anche avvalendosi delle relazioni tecniche predisposte dal Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [3584](#)

### **1.7000/1**

[TOFANI](#)

*All'emendamento 1.7000, al capoverso «81-bis» sopprimere i periodi da: «al fine di consentire» fino a: «in attesa del riordino, in via transitoria».*

### **1.7000/2**

[CARDIELLO, FASANO](#)

*All'emendamento 1.7000, al capoverso «87-bis.» sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «in attesa del riordino, in via transitoria.», con le seguenti: «All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 20-bis sono abrogati».*

### **1.7000/3**

[VITALI, PASTORE](#)

*All'emendamento 1.7000, capoverso «87-bis», sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».*

### **1.7000/4**

[PARDI, MASCITELLI](#)

*All'emendamento 1.7000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Al capoverso «87-bis», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno»;
- b) Al capoverso «87-bis», secondo periodo sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».
- c) Al capoverso «87-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

### **1.7000/5**

[MASCITELLI, PARDI](#)

*All'emendamento 1.7000, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Al capoverso «87-bis», quarto periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno»;
- b) Al capoverso «87-bis», dopo il quarto periodo inserire il seguente: «All'articolo 17, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, le parole: «con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino», sono sostituite con le seguenti: «sulla base della deliberazione, a maggioranza adottata dai Comuni delle Province oggetto di riordino».
- c) capoverso «87-bis», quinto periodo, sostituire le parole «in attesa del riordino» con le seguenti: «nelle more della soppressione».

### **1.7000/6**

[PICHETTO FRATIN](#)

*Al comma 87-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge».*

### **1.7000/7**

[VITALI, PASTORE](#)

All'emendamento 1.7000, capoverso «87-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo di iniziativa governativa previsto dal comma 4 dell'articolo 17 della presente legge"».

### **1.7000/8**

#### GERMONTANI

All'emendamento 1.7000, dopo il comma 87-bis, inserire il seguente comma:

«87-ter. «L'articolo 2 della legge 24/06/1923, n. 1395 (È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia) è sostituito dal seguente:

1. È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale individuata con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

2. In via transitoria, e fino all'adozione del Decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, è fatta salva l'organizzazione degli ordini professionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 1 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 è modificato come segue: In ogni circoscrizione territoriale è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori avente sede nel comune individuato dal Ministro della Giustizia con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 24/06/1923 n. 1395».

### **1.8000/1**

#### MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento n. 1.8000 all'articolo 1, lettera a) sostituire il comma 91 con il seguente:

«91. All'articolo 166 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 6 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015".»

*Conseguentemente:*

a) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 14,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 13,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 12,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 11,5 per cento.

b) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398";

c) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"».

## 1.8000/2

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

All'emendamento 1.8000, alla lettera a), capoverso 91, lettera a), sostituire le parole: « 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.250 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: « 2.600 milioni di euro» con le seguenti: « 2.350 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma;

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n. 1

(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità  
(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

### 1.8000/3

#### ANDRIA, PIGNEDOLI, BOSONE

All'emendamento 1.8000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015' sono sostituite dalle seguenti: 950 milioni di euro per il 2013, 1.200 milioni di euro per il 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e comunque fino al limite della capienza complessiva del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e nel limite dei trasferimenti erariali complessivamente dovuti alle province di Sicilia e Sardegna' e, al secondo periodo, le parole: dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali' sono sostituite dalle seguenti: , degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,"";».

*Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis. Dopo il comma 92, aggiungere il seguente;

"92-bis. Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 500 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 ` Agenzia delle entrate - fondi di bilancio `; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

### 1.8000/4

#### BONFRISCO, ZANETTA, ALBERTI CASELLATI, LATRONICO

All'emendamento 1.8000 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) sostituire il comma 92 con il seguente:

"Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015' sono sostituite dalle seguenti: 950 milioni di euro per il 2013, 1.200 milioni di euro per il 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e comunque fino al limite della capienza complessiva del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e nel limite dei trasferimenti erariali complessivamente dovuti alle province di Sicilia e Sardegna' e, al secondo periodo, le parole: dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali' sono sostituite dalle seguenti: , degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,"";»;

*Conseguentemente:*

«Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente q uota di 500 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- fondi di bilancio"; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

### 1.8000/5

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

All'emendamento 1.8000, alla lettera b), dopo le parole: «al comma 92», aggiungere le seguenti: «le parole: "1.200 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.100 milioni", e le parole: "1.250 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni"».

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

### **1.8000/6**

ANDRIA, PIGNEDOLI, BOSONE

All'emendamento 1.8000, alla lettera b) dopo le parole: «al comma 92» aggiungere le seguenti: «primo periodo, sostituire le parole: "1.200 milioni" con le seguenti: "800 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

### **1.8000/7**

PINOTTI

All'emendamento 1.8000, sostituire la lettera b) con lo seguente:

«b) al comma 92, infine, aggiungere il seguente periodo: "e, al secondo periodo, le parole: "dalla Conferenza Stato Città ed Autonomi e locali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, dedotti i costi afferenti a funzioni finanziate con fondi a destinazione vincolata, nonché dei fabbisogni standard stessi e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI"».

### **1.8000/8**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento n. 1.8000 dei Relatori, all'articolo 1, lettera c), capoverso 93-bis, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «46 milioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile,

nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-*bis*.

98-*quater*. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-*quinquies* il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo

98-*quinquies*. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui ai comma 98-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-*ter* il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *t*) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-*ter*.

Allegato n. 1

(articolo 1, comma 98-*bis*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

## 1.8000/9

### MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento n 1.8000 dei Relatori, all'articolo 1, alla lettera *c*), al comma 93-*bis*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le medesime finalità é altresì attribuito per il 2013 un contributo nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

Conseguentemente:

1) al comma 93-*sexies* sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «146 milioni»

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 841 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività dei Commissario

di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo.

98-quinquies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera t) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n. 1

(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

## 1.8000/10

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento n. 1.8000 dei Relatori, all'articolo 1, alla lettera c), al comma 93-bis, sostituire la Tabella allegata con la seguente:

(dati in migliaia di euro)	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	3.458	10.375
BASILICATA	1.514	4.541
CALABRIA	5.182	15.545
CAMPANIA	15.030	45.089
EMILIA ROMAGNA	11.419	34.256

LAZIO	14.758	44.275
LIGURIA	4.165	12.496
LOMBARDIA	25.550	76.650
MARCHE	4.033	12.098
MOLISE	824	2.471
PIEMONTE	11.483	34.449
PUGLIA	10.540	31.620
SARDEGNA	4.316	12.949
SICILIA	13.013	39.038
TOSCANA	9.660	28.981
UMBRIA	2.335	7.006
VENETO	12.721	38.163
<b>TOTALE</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>

## **1.8000/11**

### MERCATALI, PEGORER

*All'emendamento 1.8000, dopo il comma 93-sexies, aggiungere i seguenti:*

«93-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2011, n. 270, per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38. nonché commi da 40 a 45. del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo Legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

93-octies. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-septies, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

93-novies. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

93-decies. Sono abrogati il comma 3, dell'articolo 8, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14, dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16, dell'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

## **1.8000/12**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. Nei limiti dell'importo annuo di 200 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno le somme stanziare dagli enti locali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015».

**1.8000/13**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per le sole Province dalla peculiarità del loro territorio interamente montano, come individuate all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, sono assegnate ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente al comma 12, articolo 2, sopprimere il secondo periodo.

**1.8000/14**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all'articolo 23 del medesimo decreto per le sole Province dalla peculiarità del loro territorio interamente montano, come individuate all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corrispondente all'ammontare delle risorse definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

**1.8000/15**

PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. Al fine di consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine", alla medesima regione è riconosciuto un contributo annuo di euro 130.000 per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 di un importo pari a 130.000 euro».

**1.8000/16**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, sopprimere il comma 31».

*Conseguentemente:*

«a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

### **1.8000/17**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, alla lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente:*

«93-septies. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere il comma 31».

### **1.8000/18**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*All'emendamento 1.8000, al capoverso «All'articolo 1», dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 94, inserire il seguente:

"94-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è abrogato;

b) al comma 9, lettera a), le parole: 'attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento' sono sostituite dalle seguenti: 'anche attraverso la tendenziale riduzione';

c) al comma 9, lettera b), le parole: 'dieci per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'cinque per cento';

d) al comma 9, lettera c), la parola: 'triennio' è sostituita dalla seguente: 'quinquennio'».

*Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:*

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,

eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter».

Allegato n. 1

(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

### 1.8000/19

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: « anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

### 1.8000/20

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «prioritaria considerazione», con le seguenti: «minore divergenza».

### 1.8000/21

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

### 1.8000/22

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera c), sopprimere dalle parole: «alle funzioni svolte», fino alle parole: «nel corso delle stesse»;

Alla lettera g), sostituire la parola: «2014», con la parola «2013»;

Alla lettera h), sostituire la parola: «2014» con la parola: «2013».

### 1.8000/23

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

### 1.8000/24

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

**1.8000/25**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

**1.8000/26**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera l), dopo la parola: «societarie», aggiungere le seguenti: «in società, che nell'ultimo triennio abbiano chiuso i bilanci in perdita per due esercizi,».

**1.8000/27**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

**1.8000/28**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, sopprimere il comma 3.

**1.8000/29**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-bis, al comma 4), alla lettera c), le parole: «15,8 per cento», sono sostituite dalle parole: «12 per cento».

**1.8000/30**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni del triennio 2013-2015, la disposizione di cui al comma 31, comma 7 della legge 12 novembre 2011, n.183, si applica anche alle risorse proprie degli enti locali destinati alla ricostruzione in seguito ad eventi di calamità naturali nei limiti di un importo non superiore a 200 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro.

**1.8000/31**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, è in fine, aggiunto il seguente comma:

«5. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014", con le seguenti: "l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

**1.8000/32**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, è in fine, aggiunto il seguente comma:

«All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012.", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

**1.8000/33**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-ter, al comma 2, sopprimere la lettera a).

**1.8000/34**

[MILANA](#)

All'emendamento 1.8000, al capoverso «Art. 2-ter». (Patto di stabilità interno), *sopprimere il comma 5.*

### **1.8000/35**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-ter, *sopprimere il comma 6.*

### **1.8000/36**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-ter, al comma 6), *sostituire le parole: «15 Luglio», con le parole: «30 Settembre» e le parole: «10 Settembre» con le parole: «15 Ottobre».*

### **1.8000/37**

MERCATALI, PEGORER

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, *aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.1**

1. Per l'anno 2013, i comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno».

*Consequentemente, dopo lo lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:*

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere in disponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in Vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n. 1

(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;*
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;*
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;*
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;*
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».*

### **1.8000/38**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.1**

«1. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;*
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;*
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;*
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;*
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.*

### **1.8000/39**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.1**

«1. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;*
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;*
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;*
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;*
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.*

### **1.8000/40**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, M AZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

**«Art. 2-ter.1**

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma:

«6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni, l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

**1.8000/41**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, M AZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26, sostituire le parole: «nell'anno successivo a quello di inadempienza» con le seguenti: «nei tre anni successivi a quello di inadempienza, mediante rateizzazione triennale della sanzione:»

**1.8000/42**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), alla fine del primo periodo, dopo le parole: «programmatico predeterminata», aggiungere le parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».

**1.8000/43**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, M AZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza»

**1.8000/44**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), al terzo periodo, dopo le parole: «le somme residue», aggiungere le parole: «entro cinque anni dall'esercizio nel quale è stata registrata l'inadempienza».

**1.8000/45**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «del triennio precedente», aggiungere le parole: «e determinato dalla maggiore spesa per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

**1.8000/46**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «del triennio precedente», aggiungere le parole: «e determinato dalla maggiore spesa per interventi d'emergenza, effettuati anche in sostituzione di soggetti inadempienti, relativi ad opere di messa in sicurezza e bonifica in seguito ad eventi calamitosi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

**1.8000/47**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «del triennio precedente», aggiungere le parole: «e determinato dalla maggiore spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

**1.8000/48**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «triennio», sono in fine, aggiunte le seguenti: «La disposizione non si applica per le spese sostenute dagli enti per interventi di carattere sociale e legati a sussidi di disoccupazione».

**1.8000/49**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

**1.8000/50**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica per le spese di personale di pubblica sicurezza».

**1.8000/51**

[MERCATALI, PEGORER](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 42- quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  
«1-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "la riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza"».

**1.8000/52**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, il comma 2 è soppresso.

**1.8000/53**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quinquies, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

**1.8000/54**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-quinquies, sopprimere il comma 1.

**1.8000/55**

[MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quinquies, sopprimere il comma 2.

## **1.8000/56**

### **ALBERTI CASELLATI**

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

"28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (l'ARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente"».

## **1.8000/57**

### **ALBERTI CASELLATI**

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis Al primo periodo, dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "800 milioni di euro". Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo

del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità Interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

#### **1.8000/58**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007».

#### **1.8000/59**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

#### **1.8000/60**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLIN I, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-sexies, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i comuni che hanno avviato procedure ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato le procedure di aggiudicazione, possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro e non oltre il 28 febbraio 2013».

#### **1.8000/61**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-septies, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «della spesa» aggiungere le seguenti: «ponderata sulla popolazione residente di ogni Regione».*

#### **1.8000/62**

LATRONICO, FERRARA

*All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-septies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le risorse regionali provenienti dai Programmi Attuativi Regionali (PAR) e dai Programmi Attuativi Interregionali (PAIN), oggetto dell'assegnazione della delibera CIPE N. 8 del 20 gennaio 2012 sono trasferite direttamente alle contabilità speciali dei Commissari Straordinari Delegati, per la gestione e l'attuazione degli interventi ove finalizzati all'attuazione di interventi già oggetto di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione interessata».

#### **1.8000/63**

ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 1.8000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis – il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998 n. 435 è abrogato". Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

### **1.8000/64**

#### **ALBERTI CASELLATI**

*All'emendamento 1.8000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "600 milioni di euro"; alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

### **1.8000/65**

#### **ALBERTI CASELLATI**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. La cessione degli spazi finanziari, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di

favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

## **1.8000/66**

### MERCATALI

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 2-octies.**

1. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2012-2014 gli investimenti in conto capitale precedentemente deliberati, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti che a tal fine non possono essere revocati fino al termine dello stato di dissesto e comunque entro il 2014».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.500;

2014: - 2.500;

2015: - 2.500.

## **2.0.4000/1**

### PARDI, MASCITELLI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di scadenza indicati nelle voci 6, 8, 9, 20,25 e 31 della tabella 1 allegata sono uniformemente fissati al 28 febbraio 2013».

## **2.0.4000/2**

### ZANETTA

All'emendamento 2.0.4000, al comma 1, alla tabella 1 allegata, dopo il punto «11» aggiungere il seguente:

11-bis	30 novembre 2012	All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
--------	------------------	---

## **2.0.4000/3**

### MASCITELLI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di scadenza indicata nella voce 27 della tabella 1 allegata è fissato al 28 febbraio 2013».

## **2.0.4000/4**

### GERMONTANI

Al comma 1, alla tabella 1, dell'emendamento dei Relatori n. 2.0.4000, aggiungere infine la seguente fonte normativa:

33	31 dicembre 2012	All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni
----	------------------	--

## **2.0.4000/5**

FIORONI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, per l'anno 2013 non si applica il vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

## **2.0.4000/6**

LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.4000, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «28 febbraio 2013», nonché, sopprimere la lettera b).

## **2.0.4000/7**

PICHELTO FRATIN, BONFRISCO

All'emendamento 2.0.4000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono soppressi i commi 4, lettere b) e c), 6 e 7;

b) al comma 20 sono soppresses le seguenti parole: «Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni»;

c) al comma 23 le parole: «È prorogato il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto»;

d) al comma 29 le parole: «n. 90» sono sostituite dalle seguenti «n. 190»;

e) Alla fine dell'articolo 2-bis sono aggiunte le seguenti:

*Conseguentemente,*

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: - 2.000

2014: -

2015: -

f) alla tabella 1 di cui al comma 1 il rigo 30 è soppresso.

## **2.0.4000/8**

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 2.0.4000, al comma 4, sopprimere la lettera c).

## **2.0.4000/9**

IGNAZIO

MARINO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MERCATALI, PEGORER, PORETTI

All'emendamento 2.0.4000, al comma 4, sopprimere la lettera d).

## **2.0.4000/10**

VALLARDI, MONTANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.4000, dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«e) Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14».

## **2.0.4000/11**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del medesimo articolo, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo

provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono assegnati alle aziende in attività che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota individuale di riferimento della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno venduto a titolo oneroso, tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al periodo precedente sono esclusi altresì i produttori non in regola con il pagamento del prelievo. I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota sino al 31 marzo 2015».

#### **2.0.4000/12**

##### **BERTUZZI**

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 aprile 2013.»

Conseguentemente, alla Tabella A:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

b) alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2013: -10.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

#### **2.0.4000/13**

##### **BERTUZZI, ANDRIA, PIGNEDOLI**

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo ovvero di zone del mare territoriale aventi ad oggetto l'esercizio di attività di acquacoltura, molluschicoltura o mitilicoltura, ovvero attività di pesca o attività connesse alla pesca, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, sono prorogate fino a tale data».

#### **2.0.4000/14**

##### **BONFRISCO, PICHETTO FRATIN**

All'emendamento 2.0.4000, all'articolo 2-bis sono inserite le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 lettera f) secondo periodo, dopo le parole: «della TIA 1 o della TIA 2» sono inserite le seguenti: «Salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere con i predetti gestori»;

b) al comma 8 lettera f) quarto periodo, dopo le parole: «modelli di pagamento» sono inserite le seguenti: «salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere».

#### **2.0.4000/15**

##### **MASCITELLI, PARDI**

All'emendamento 2.0.4000, sopprimere il comma 9.

#### **2.0.4000/16**

##### **MALAN, ZANETTA**

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i tribunali e le sedi distaccate di cui alla Tabella 2 allegata, il termine di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, è prorogato al 13 marzo 2014, e i termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 5, commi 4 e 8 sono prorogati al 31 luglio 2013».

Tabella 2

TRIBUNALI		
Rossano	Lucera	Cassino
Vigevano	Bassano del Grappa	Pinerolo
Chiavari	Crema	Sanremo

Urbino	Sala Consilina	Lagonegro
Alba	Mondovì	Saluzzo
SEDI DISTACCATE		
Casale Monferrato	Chivasso	Palmanova
Albano Laziale	Albenga	Altamura
Aversa	Avola	Casarano
Caserta	Casoria	Cesena
Desio	Eboli	FrancaVilla Fontana
Gallarate	Legnago	Legnano
Marano di Napoli	Marcianise	Martinafranca
Giarre	Molfetta	Moncalieri
Olbia	Ostia	Pontedera
Pozzuoli	Rho	Monopoli
San Donà di Piave	Schio	Treviglio
Viareggio	Cecina	Paternò
Carbonia	Ischia	Portoferraio
Lipari	Imola	Chioggia

## **2.0.4000/17**

MALAN, ZANETTA

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per i tribunali e le sedi distaccate sulla cui soppressione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, il termine di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, è prorogato al 13 marzo 2014, e i termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 5, commi 4 e 8 sono prorogati al 31 luglio 2013».

## **2.0.4000/18**

LI GOTTI

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

*Conseguentemente, nell'articolo 5, del medesimo decreto, legislativo, la parola «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2013».*

## **2.0.4000/19**

MALAN, ZANETTA

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "diciotto».

10-ter. Nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola: "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2013"».

## **2.0.4000/20**

LI GOTTI

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, sostituire la parola "dodici" con la seguente: "diciotto"».

*Conseguentemente, nell'articolo 5, del medesimo decreto legislativo, la parola: "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2013"».*

## **2.0.4000/21**

FASANO

*All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. È prorogato di ventiquattro mesi, il termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 15-*nonies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero su istanza

dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio di Direzione, di cinque anni, fermo restando il numero complessivo dei dirigenti di ciascuna Azienda».

#### **2.0.4000/22**

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino al 31 dicembre 2013, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la loro variazione».

#### **2.0.4000/23**

MERCATALI

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta».

#### **2.0.4000/24**

NEROZZI, GHEDINI

*All'emendamento 2.0.4000, al comma 15, sostituire le parole da: «previo accordo» fino alla fine del comma con le seguenti: «con accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali e finanziari di cui al presente comma».*

#### **2.0.4000/25**

NEROZZI

*All'emendamento 2.0.4000, al comma 16, sopprimere le parole da: «nonché nel limite» fino a: «spesa di personale,».*

#### **2.0.4000/26**

NEROZZI, GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, PASSONI

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«16-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 31 luglio 2013».

#### **2.0.4000/27**

NEROZZI

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Il termine di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato al 31 dicembre 2015».

#### **2.0.4000/28**

FIORONI

*All'emendamento 2.0.4000, al comma 17, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) le parole: "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011"».

#### **2.0.4000/29**

##### D'AMBROSIO LETTIERI

*All'emendamento 2.0.4000, al comma 17, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) le parole: "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011"».

#### **2.0.4000/30**

##### D'AMBROSIO LETTIERI

*All'emendamento 2.0.4000 al comma 17, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) per le università il recupero delle cessazioni può essere effettuato anche in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1».

#### **2.0.4000/31**

##### FIORONI

*All'emendamento 2.0.4000 al comma 17, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le università il recupero delle cessazioni può essere effettuato anche in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1"».

#### **2.0.4000/32**

##### NEROZZI

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17 inserire il seguente:*

«17-bis. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, per il triennio 2013-2015, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal proposito, il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Le amministrazioni pubbliche di cui al terzo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del secondo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie. Fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Per l'anno 2016, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie

ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del terzo periodo. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del presente comma dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti».

#### **2.0.4000/33**

MERCATALI, PEGORER

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato, in aggiunta agli ordinari compiti propri della loro qualifica, un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».

#### **2.0.4000/34**

MERCATALI, PEGORER

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013"».

;

#### **2.0.4000/35**

MERCATALI, GHEDINI

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati in forza dello stesso».

#### **2.0.4000/36**

GHEDINI, MERCATALI

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento».

#### **2.0.4000/37**

LATRONICO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

## **2.0.4000/38**

### LATRONICO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013" e le parole: ", di concerto con il Ministro della salute," sono soppresse».

## **2.0.4000/39**

### DE LILLO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di favorire le procedure di mobilità all'interno della pubblica amministrazione e la ricollocazione dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il requisito dato dalla somma di età pensionabile e di età contributiva, previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, si considera conseguito purché sia stata raggiunta tale somma entro il 31 dicembre 2011, anche qualora il requisito anagrafico sia acquisito entro l'anno 2012. All'onore derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 'Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente"».

## **2.0.4000/40**

### PICCHETTO FRATIN

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 19 è inserito il seguente:*

«19-bis. Il termine previsto dal comma 5, dell'articolo 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, è prorogato di un anno, con esclusivo riferimento alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93».

## **2.0.4000/41**

### BELISARIO, MASCITELLI

*All'emendamento 2.0.4000, sopprimere il comma 20.*

## **2.0.4000/42**

### ZANETTA

*All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Al comma 2, dell'articolo 6-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al 31 dicembre 2013"».

## **2.0.4000/43**

### MERCATALI

All'emendamento 2.0.4000, al comma 23, dopo le parole: «È prorogato» inserire le seguenti: «al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 6.000;  
2014: - 0;  
2015: - 0.

#### **2.0.4000/44**

##### BONFRISCO

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 23, dopo le parole: «È prorogato» aggiungere le seguenti: «al 31 dicembre 2013».

#### **2.0.4000/45**

##### FERRANTE, DELLA SETA

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Fino al 31 dicembre 2013 le spese di parte capitale sostenute dal Comune di Lampedusa e Linosa interessato dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dall'Africa, di cui alle OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011 e 6 settembre 2011, n. 3962, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, alla sistemazione e riqualificazione urbana e alla promozione territoriale non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013. L'esclusione opera nei limiti di 2 milioni e 500 mila euro per l'anno 2013».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.500.

#### **2.0.4000/46**

##### BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al comma 13-quater, dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013"».

#### **2.0.4000/47**

##### DELLA MONICA

All'emendamento 2.0.4000 sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. Limitatamente all'anno 2013, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, secondo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è prorogato al 31 marzo e il termine di cui al quarto periodo del medesimo comma 32 è prorogato al 30 giugno».

#### **2.0.4000/48**

##### MILANA

All'emendamento 2.0.4000, al comma 29, sostituire la parola: «n. 90» con la seguente: «n. 190» e le parole: «31 marzo 2013» con le seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «30 giugno 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013».

#### **2.0.4000/49**

##### DE TONI, MASCITELLI, LI GOTTI

All'emendamento 2.0.4000, al comma 29, sopprimere le parole da: «ed il termine» fino alla fine del comma medesimo.

#### **2.0.4000/50**

##### ZANETTA

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono applicabili anche per gli anni successivi al 2007.».

#### **2.0.4000/51**

##### PICHELTO FRATIN

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento».

#### **2.0.4000/52**

##### BONFRISCO, ADRAGNA

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Sono prorogati i termini di scadenza dei componenti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per consentirne l'equiparazione ai sensi dell'articolo 47-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31».

#### **2.0.4000/53**

##### BONFRISCO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. All'articolo 10, ai commi 4 e 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

#### **2.0.4000/54**

##### BONFRISCO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. All'articolo 10, ai commi 4 e 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

#### **2.0.4000/55**

##### ZANETTA

*All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2015, per gli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 34678 del 22 ottobre 2008 e per gli enti locali istituiti mediante scorporo ai sensi della legge 146/20, le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), non si applicano e le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono così ridefinite:

1) lettera b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

2) lettera c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali e connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per fatto precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo MILANO 2015."».

#### **2.0.4000/56**

##### ZANETTA

*All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«30-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013».

## **2.0.4000/57**

### MILANA

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

## **2.0.4000/58**

### PICHELTO FRATIN

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

## **2.0.4000/59**

### PICHELTO FRATIN

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato per gli anni 2013 e 2014 nei limiti di 500.000 euro annui».

*Conseguentemente, ridurre di pari importo la rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'allegata Tabella A.*

## **2.0.4000/60**

### SARRO

*All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«30-bis. Nelle more dell'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, gli Enti d'Ambito costituiti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 continuano a svolgere le funzioni in loro titolarità fino al 31/12/2013. A tal fine, a decorrere dal 01/01/2013, tutti gli organi dei predetti Enti, sia di natura collegiale che monocratica, sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono attribuite ad un commissario straordinario individuato, per ciascun Ente d'Ambito, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 31/12/2012».

## **2.0.4000/61**

### BONFRISCO

*All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel primo periodo, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole: "di trasferimento entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per il trasferimento da attuarsi entro il 28 febbraio 2013"».

## **2.0.4000/62**

### BONFRISCO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:*

«30-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

## **2.0.4000/63**

### BONFRISCO

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 dicembre 2013».

## **2.0.4000/64**

### BONFRISCO

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-Iegge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 dicembre 2013».

## **2.0.4000/65**

### CURSI

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Il termine del 1° gennaio 2013, previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, è differito dal 1° gennaio 2014.

43-duodecies. Gli attuali obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere di riserva, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sono prorogati dal 1° gennaio 2013 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009. Durante tale periodo ciascun soggetto obbligato potrà detenere un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie. La rimanente quota potrà essere assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008».

## **2.0.4000/66**

### CURSI

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine del 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013».

## **2.0.4000/67**

### CURSI

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 17-*decies*, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-*undecies*, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015"».

## **2.0.4000/68**

### VITA, LATRONICO

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. I primi tre periodi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il triennio costituito dagli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 e con riferimento alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché con riferimento a graduatorie da istituirsi, in subordine alle precedenti, nelle quali

sono iscritti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto nonché il personale tecnico, amministrativo ed EP di cui all'Allegato A».

#### **2.0.4000/69**

##### VITA, LATRONICO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Le Università, per l'organizzazione e la gestione di master universitari e corsi di alta formazione, possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica, di fondazioni o consorzi da esse partecipati, che operano nel campo della formazione post laurea manageriale e tecnologica, purché già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **2.0.4000/70**

##### VITA, LATRONICO

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

«30-bis. All'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tale disposizione non si applica alle somme corrisposte in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

30-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, a 446, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì escluse dalla base imponibile le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio in favore degli studenti delle università, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, a 68.

30-quater. Alle erogazioni liberali in favore delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per la corresponsione di borse di studio agli studenti universitari si applica l'articolo 1, commi 353 e 354, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

30-quinquies. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2013. Alla relativa copertura si provvede per il 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca e dal 2014 dal fondo speciale per le nuove iniziative legislative dello stato di previsione del M.I.U.R.».

#### **2.0.4000/71**

##### MILANA

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014».

#### **2.0.4000/72**

##### MILANA

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013».

#### **2.0.4000/73**

##### MILANA

*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

## **2.0.4000/74**

### MILANA

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013».

## **2.0.4000/75**

### MILANA

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come prorogato dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è ulteriormente prorogato sino al 31 luglio 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno».

## **2.0.4000/76**

### MILANA

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

## **2.0.4000/77**

### LATRONICO

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

#### **"Art. 62-quater.**

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1951, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute

per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

#### **2.0.4000/78**

##### LATRONICO

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo: "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)" aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

30-ter. Le disposizioni di cui al comma 30-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **2.0.4000/79**

##### FERRARA

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. All'elenco 3 allegato alla presente legge, aggiungere la seguente voce: "interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

#### **2.0.4000/80**

##### GERMONTANI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:

«30-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. Conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è prorogata al 31 dicembre 2013.»

#### **2.0.4000/81**

##### MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.4000, all'articolo 2-bis, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».

Conseguentemente:

al comma 98 «art. 1» sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245,2 milioni»; le parole: «847,5 milioni» con le seguenti: «675,1 milioni», le parole: «591 milioni» con le seguenti: «238,9 milioni» e le parole: «641 milioni» con le seguenti: «387,5 milioni di euro».

#### **2.0.4000/82**

##### MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, all'articolo 117, al comma 3, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

#### **2.0.4000/83**

##### MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.4000, «Art.2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come da ultimo prorogato dal comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 2011, 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013».

#### **2.0.4000/84**

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«30-bis. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata di dodici mesi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 8.000;

2014: - 8.000;

2015: - 0.

#### **2.0.4000/85**

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«30-bis. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata al 30 giugno 2013».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 4.000;

2014: - 4.000;

2015: - 0.

#### **2.0.4000/86**

AMATI, MAGISTRELLI

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«Il termine di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 2017».

#### **2.0.4000/87**

MERCATALI, PEGORER

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 inserire il seguente:*

«30-bis. all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 213, le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto"».

#### **2.0.4000/88**

MERCATALI

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 inserire il seguente:*

«30-bis. L'avvio del trasferimento delle anagrafi comunali all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni, è prorogato al 1º gennaio 2014. Con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 2 è disciplinata l'implementazione dell'ANPR, mediante gara ad evidenza pubblica, in relazione al termine di cui al presente comma.»

#### **2.0.4000/89**

VITA

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«30-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2013 dismette l'utilizzo dell'edificio denominato "Villa Lucidi" di proprietà del Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma sito in Monte Porzio Catone (Rro), continuando a utilizzare a titolo gratuito solo l'immobile realizzato dallo stesso Ministero e la relativa area pertinenziale adibito a C.E.D., che rimane di proprietà dello Stato.

30-ter. Il risparmio di spesa conseguente alla dismissione di cui al comma 30-bis rimane a disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il diritto allo studio universitario».

## **2.0.4000/90**

### **MERCATALI**

*All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

«30-bis. È individuata la figura professionale dell'operatore di massoterapia, quale profilo di interesse sanitario che, in possesso del prescritto titolo, applica le tecniche di terapia manuale, su prescrizione del medico o su indicazione del professionista sanitario dell'area della riabilitazione; tale operatore svolge, altresì, attività di assistenza termale, in attuazione dell'articolo 9, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per svolgere presso gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, indirizzata a collaborare alla promozione e alla conservazione della funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura termali e ad assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della Salute, acquisito il parere delle Regioni è descritto il profilo professionale d'ordinamento didattico del corso di operatore tecnico di massoterapia all'interno dell'area dei servizi sociosanitari dell'istruzione e formazione tecnica superiore, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge l'inserimento normativo ed economico del profilo dell'operatore tecnico di massoterapia nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo dell'operatore tecnico di massoterapia nella contrattazione collettiva nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore. I possessori del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono iscriversi, in soprannumero rispetto ai fabbisogni e nel rispetto della capacità formativa dei singoli Atenei, ai corsi di laurea per il conseguimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. Ai possessori del titolo di massofisioterapista, conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del conseguimento della laurea di cui al comma 30, in misura pari alle materie previste dal D.M. 7 settembre 1976 come modificato del D.M. -17 febbraio 1997 n. 105 ed alle conoscenze e abilità professionali maturate e certificate ai sensi della normativa vigente in materia, come previsto dall'art. 5, ultimo comma, d.m. 3 novembre 1999, n. 509, come sostituito dall'art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. I possessori di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di massofisioterapista che non si iscrivono ai corsi di laurea di cui al comma 1, continuano a svolgere la propria attività fino ad esaurimento, ai sensi della previgente normativa, come modificata dall'art. 1, comma 1, della Legge del 26 febbraio 1999 n. 42, in deroga al D.M. 17 maggio 2002 ed all'art. 5, comma 1, della presente legge. I titoli di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici rilasciati al termine di corsi regolarmente autorizzati dalle Regioni, sono da considerarsi equipollenti a quello di operatore tecnico di massoterapia di cui alla presente legge; i possessori di tali titoli possono continuare a svolgere le attività proprie dell'arte sanitaria ausiliaria di massaggiatore e capo bagnino ad esaurimento secondo l'attività ai sensi della previgente normativa.

30-ter. È istituito l'albo nazionale degli operatori tecnici di massoterapia non vedenti, con articolazione regionale. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti. Al collocamento obbligatorio degli operatori tecnici di massoterapia, si procede secondo le disposizioni di cui ai periodi successivi. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono

tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un operatore tecnico di massoterapia non vedente iscritto all'albo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico degli operatori tecnici del massaggio. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un operatore tecnico di massoterapia non vedente iscritto all'albo di cui al presente comma, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di operatore tecnico di massoterapia o di massofisioterapista. Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei posti di operatore tecnico di massoterapia esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei lavoratori alle loro dipendenze. Ai soggetti pubblici e privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dal presente articolo e che, avendone l'obbligo, non assumono gli operatori tecnici di massoterapia non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni. La legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogata. È garantita la conclusione, senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga, dei corsi regionali per massofisioterapista, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono soppresse le figure del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. È garantita la conclusione, senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga, dei corsi regionali per massaggiatore e per capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge».

## **2.420 (testo 2)**

ZANETTA, MERCATALI, PEGORER, RUSCONI, SANTINI, VACCARI, MONTANI

*Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:*

"43-bis. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-quater.

43-ter. All'individuazione dei progetti di cui al comma 43-quater, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

43-quater. Il decreto di cui al comma 43-ter provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 43-bis, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;  
interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;  
servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;  
servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;  
diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*;  
servizi di telecomunicazioni;  
progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;  
promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;  
sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;  
incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:  
Club alpino italiano (CAI);  
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);  
Collegio nazionale delle guide alpine italiane;  
Collegio nazionale dei maestri di sci;  
43-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.  
43-*sexies*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.  
43-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **2.0.1000/11 (testo 2)**

[GHEDINI](#), [BALBONI](#), [BARBOLINI](#), [BASTICO](#), [BERSELLI](#), [BERTUZZI](#), [BETTAMIO](#), [GERMONTANI](#), [GIOVANARDI](#), [MERCATALI](#), [NEROZZI](#), [PALMIZIO](#), [PIGNEDOLI](#), [SANGALLI](#), [SOLIANI](#), [TORRI](#), [VIT ALI](#), [ZAVOLI](#)

La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.

## **2.0.1000/1000**

Il Governo

Si esprime parere favorevole subordinatamente alle seguenti modificazioni:

Al comma 1:

alinea: dopo le parole "evidenziato da", inserire le seguenti: "almeno due delle seguenti condizioni";

lettera a): dopo le parole: "rispetto all'anno 2011" sopprimere le parole da: "ovvero" fino alla fine del periodo;

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "legge n. 213 del", inserire la seguente: "2012";

Al comma 4, lettera a): sostituire le parole "della condizione di cui al comma 1, lettera a), di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere b) e c)", con le seguenti: "di almeno due delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)";

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "e dei relativi interessi," inserire le seguenti: "nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,".

